



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 29/01/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 dicembre 2003, n. 397

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Comune di Ostuni (Br) - Trasferimento dell'impianto esistente Eco-Impresa s.r.l. con integrazione di nuove tipologie di rifiuti.

L'anno 2003 addì 3 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5999 del 15.07.2003, veniva trasmessa la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il trasferimento e l'adeguamento dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi già esistente dalla c.da Grisiglio alla Strada Sansone/ Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni (Br) da parte della Eco.Impresa S.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br);
- con nota acquisita al prot. n. 7311 del 12.08.2003, la società proponente forniva dei chiarimenti in merito alla potenzialità lavorativa dell'impresa;
- con nota prot. n. 7767 del 09.09.2003, il Settore Ecologia comunicava alla Eco.Impresa S.r.l. di essere in attesa dell'attestazione di avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 9332 del 29.10.2003, il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni trasmetteva la nota attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico sopra specificato dal 19.09.2003 al 19.10.2003, con la comunicazione che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 23211 del 05.11.2003 il Comune di Ostuni trasmetteva il parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che l'intervento proposto è inquadrato nella tipologia di cui alle lettere k, m e n dell'Allegato A2 (interventi soggetti a procedura di VIA) della L.R. N. 11/2001, ma con valori trattati inferiori alle soglie ivi indicate, per cui è stata attivata la sola procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, potendo, considerare l'intervento ricadente nella tipologia di cui alla lettera ak dell'Allegato, B2 della predetta L.R., si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:

le acque successive a quelle di prima pioggia siano sottoposte ad. un trattamento di grigliatura, sedimentazione e disoleazione, prima dell'immissione nel canale consortile di raccolta acque meteoriche, ai sensi dell'art. 6 dei "Criteri per la disciplina delle acque, meteoriche, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne", appendice al Piano Direttore;

siano rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e s.m.i. In particolare:

- i contenitori di stoccaggio siano in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, apposte sugli stessi o collocate nelle aree di stoccaggio;

L'area di manovra (carico e scarico) antistante le tettoie di stoccaggio deve prevedere:

- L'impermeabilizzazione con pavimentazione antiacida;
- Delimitazione con cordoli di contenimento in cemento alti 5 cm;
- Pendenza a compluvio;

Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antiacido e antisolvente;

L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, ecc..., in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;

Durante le operazioni di carico e trasferimento dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico, sanitario ed ambientale e a rispettare la normativa in materia di prevenzione dai rischi d'incidenti;

A seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;

Si demanda alla Provincia di Brindisi, quale ente competente, la verifica del rispetto dei volumi trattati dichiarati nell'istanza ed in riferimento ai quali viene rilasciato il presente parere;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di ritenere il progetto per il trasferimento e l'adeguamento dell'impianto di smaltimento e recupero di

rifiuti non pericolosi già esistente dalla c.da Grisiglio alla Strada Sansone/Monticelli, nella Zona Industriale del Comune di Ostuni (Br) proposto dalla Eco.Impresa S.r.l. - C.da Grisiglio - Zona Industriale - Ostuni (Br), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
